

Costruttori Irpini

Nuova serie anno XXXIX n. 1
gennaio - marzo 2025

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





ANCE AVELLINO

Presidente

Silvio Sarno

Consiglio Generale

Carmine Marinelli (Vice Presidente - Tesoriere), Francesco Basile (Vice Presidente), Alessandro Ciampa, Francesco Colella, Luca Iandolo, Antonio Prudente (Presidente Formedil Avellino), Mirko Marsella (Presidente ANCE Giovani), Fiorentino Sandullo (Presidente Cassa Edile).

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

Probiviri

Angelo Bruschi, Ferdinando Boccuzzi, Alfonso Marsella, Antonio Nicastro.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Anno XXXIX n. 1 gennaio - marzo 2025

Direttore
Linda Pagliuca

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa
Azzurra Comunicazione - Ponterosimo | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati
se non è citata la fonte.

Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

SEMINARIO ANCE AVELLINO "LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI E IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' RENTRI"	pag. 2
CONVEGNO FORMEDIL AVELLINO – ANCE AVELLINO "LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI"	pag. 3
BANDO MACROSCUOLA 2024-2025: I GIOVANI ANCE INCONTRANO GLI STUDENTI DELL' ISTITUTO COMPRESIVO CALVARIO-COVOTTA "DON LORENZO MILANI" DI ARIANO IRPINO (AV)	pag. 5
ELABORAZIONI STATISTICHE DEI BANDI DI GARA A CURA DI ANCE AVELLINO	pag. 7
REGOLAMENTO MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE N. 2024/3110	pag. 13
STRALCIO DOSSIER FLASH FISCALE	pag. 16
TABELLE MINISTERIALI DEL COSTO DEL LAVORO A LIVELLO PROVINCIALE	pag. 18
PATENTE A CREDITI: FAQ SUL DURF PER IMPRESE ATTIVE DA MENO DI TRE ANNI	pag. 19
RACCOLTA PARERI MIT	pag. 21
REGIONE CAMPANIA: PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2025	pag. 26
PNRR: PUBBLICATO IL DECRETO PER ACCELERARE I PAGAMENTI	pag. 27
ZES MEZZOGIORNO: APPROVATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE PER FARE RICHIESTA DEL BENEFICIO FISCALE	pag. 29
RITENUTE A GARANZIA - FATTURAZIONE IVA E SPLIT PAYMENT - RISPOSTA ADE 52/2025	pag. 31
CARO MATERIALI: RIPARTITI 510 MILIONI PER IL SECONDO SEMESTRE 2022	pag. 33
BONUS E LAVORI CONDOMINIALI: LE FAQ SULLE COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	pag. 34
CASSAZIONE PENALE, SEZ. 3, N. 536/2025 - FORNITURE DI CALCESTRUZZO: POS NON OBBLIGATORIO	pag. 36
CENTRI STORICI PATRIMONIO UNESCO, IL CONSIGLIO DI STATO: NON SONO AUTOMATICAMENTE SOGGETTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ...	pag. 37
INDICAZIONI DALL'ANAC PER LA COMPILAZIONE DEI CEL: COMPENSAZIONI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI, QUALIFICAZIONE SOA E VISTI DELLA SOPRAINTENDENZA	pag. 38
TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 1° FEBBRAIO 2025	pag. 40

SEMINARIO ANCE AVELLINO “LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI E IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' RENTRI”

In vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI fissata al 13 febbraio 2025, Ance Avellino ha organizzato nel pomeriggio del 29 gennaio 2025 un seminario di approfondimento per le imprese associate. Gli interventi sono stati affidati al Direttore ANCE AVELLINO Linda Pagliuca, all'ing. Valentina Schiavo Ance Avellino e all'ing. Alessandro Scovotto, consulente tecnico in materia ambientale. A seguire una breve analisi dei temi affrontati:

- La prima parte ha riguardato le definizioni più importanti del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e l'intero processo di gestione del rifiuto: cosa si intende per rifiuto, chi è il produttore del rifiuto, le condizioni per il deposito temporaneo prima della raccolta, i principali adempimenti della tracciabilità, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, l'avvio a recupero e gli impianti mobili;
- Con la seconda parte sono state fornite le novità circa il nuovo registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti: iscrizione per i soggetti obbligati e/o registrazione al RENTRI per i produttori di rifiuti

non iscritti o per i soggetti non ancora temporalmente obbligati ad iscriversi con le relative scadenze, nuovi modelli di formulari di trasporto e registro di carico e scarico e annessa entrata in vigore dal 13 febbraio 2025 distinguendo la modalità cartacea e digitale, sanzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti;

- La terza parte ha cercato di dare un taglio più pratico mostrando la compilazione di un Fir cartaceo con focus sul modello e sulle informazioni inserite nel modello e ripercorrendo i maggiori adempimenti ambientali in capo ai soggetti coinvolti nella movimentazione del rifiuto, ribadendo che essi restano tali variando unicamente la modalità di gestione di essi.

L'incontro formativo ha suscitato grande interesse negli imprenditori associati che hanno attivamente partecipato numerosi al pomeriggio di lavoro. Ance Avellino ha voluto promuovere una giornata di formazione e di informazione ritenendo fondamentale l'aggiornamento manageriale e il confronto sulle criticità e sulle problematiche che riguardano il settore delle costruzioni.



CONVEGNO FORMEDIL AVELLINO – ANCE AVELLINO “LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI”



Nel pomeriggio del 13 febbraio 2025 il FORMEDIL e ANCE Avellino hanno organizzato il Convegno “La trasformazione digitale del settore delle costruzioni” presso la sede dell’Associazione.

Dopo i saluti del Presidente Ance Avellino Silvio Sarno e del Presidente Formedil Avellino Antonio Prudente, l’introduzione ai lavori è stata affidata ad Alfonso Palma, associato e delegato ambito Bim e digitalizzazione Ance Avellino. Con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese sull’uso della digitalizzazione e in particolare sulla nuova tecnologia del Bim, dalla relazione è emerso quanto ciò richieda un nuovo approccio per il settore delle costruzioni, capace di coinvolgere e regolare non solo tutte le fasi costruttive, dalla progettazione all’esecuzione di progetti sino alla contabilità ma anche i processi organizzativi interni alla propria impresa. La norma PDR UNI 74/19 che regola il Sistema di gestione Bim e il Codice degli Appalti con i suoi

obblighi ci dimostrano quanto sia fondamentale per un’impresa implementare questi nuovi processi di gestione e di organizzazione digitale in un’unica piattaforma e come gli stessi possano favorire la crescita di produttività del lavoro nel comparto edile e essere strumento di competitività sul mercato. Migliorare la gestione del processo, coordinare i flussi informativi, gestire le incongruenze e le incertezze, controllare i costi e i tempi sono le parole chiave che traducono il termine digitalizzazione. Il Bim è parte di essa e consente una semplificazione procedurale della gestione di una commessa, coinvolgendo tutti i processi aziendali e fornendo tutte le informazioni di ogni singolo elemento che la compone. Interessante è come nel Bim si può parlare di una quinta dimensione ossia della variabile economica, ossia della gestione dei costi e della loro relativa stima, che consente di sovrapporre il progetto al computo metrico, associando oggetti parametrici quantita-

tivi alle informazioni grafiche sino all'utilizzo di un prezzario digitale.

Successivamente, la relazione è stata affidata all'Arch. Francesco Ruperto, referente scientifico Luiss Business School "Artificial Intelligence in Construction Management" e Founder Aliigo.it. Con un focus specifico sul settore delle costruzioni e partendo proprio dalle normative europee che impongono nuove sfide (Sustainable Development Goals), Ruperto ha relazionato sulla competitività del settore, sull'obbligo della gestione informativa digitale come da d.lgs. 36/2023, ha illustrato le otto dimensioni in cui si esplicita il Bim e l'implementazione aziendale degli usi del Bim sino alla PdR UNI 74:2018.

Infine, la parola è stata data all'Ing. Davide Barbato, founder Bim-Lab e Bim Manager, che, in dettaglio, ha relazionato sui contenuti tecnici

dell'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023 in particolare sul capitolato informativo (redatto dalla committenza-stazione appaltante), sull'offerta di gestione informativa (presentato dall'offerente) e il piano di gestione informativa (redatto dall'affidatario in collaborazione con la SA). Dopo un'attenta analisi sulle figure professionali Bim (Bim Specialist, Bim Coordinator e Bim Manager), è stata presentata la prossima offerta formativa del Formedil Avellino su queste tematiche che prevede quattro percorsi differenti.

In conclusione, ciò che è emerso è che la nuova tecnologia del Bim non è da associare alla sola dotazione di software e di applicazioni ma, in primis, alla formazione e allo sviluppo di nuove competenze che rientrano in generale nel processo di trasformazione digitale che attraversa il settore delle costruzioni.



BANDO MACROSCUOLA 2024-2025: I GIOVANI ANCE INCONTRANO GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CALVARIO-COVOTTA "DON LORENZO MILANI" DI ARIANO IRPINO (AV)

Si è conclusa la prima fase di iscrizione al Bando MACROSCUOLA 2024-2025, progetto al quale il Presidente Mirko Marsella e i Giovani Ance Avellino si sono dedicati con grande impegno.

Lo scorso 6 febbraio il Vice Presidente di ANCE Giovani Avellino, Mirco Palumbo, i consiglieri Alessandra Di Giacomo e Luigi Mainiero, la componente del Gruppo Angelica Spiniello e la segretaria del Gruppo Valentina Schiavo hanno incontrato le tre classi partecipanti, III A-B-C, al Concorso dell'Istituto Comprensivo Calvario-Covotta "Don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino.

"UNO SPETTACOLO DI RIGENERAZIONE": questo il tema del Bando Macroscuola edizione 2024-2025 di ANCE Giovani Imprenditori Edili.

Il concorso prevede l'esecuzione di un progetto di riqualificazione di un'area dismessa o abbandonata con trasformazione in spazi destinati alla realizzazione di spettacoli ed eventi culturali. Si richiede agli studenti di individuare l'area nel proprio territorio e di progettare un intervento che preveda la definizione di spazi e strutture da destinare a spettacoli ed eventi culturali.

Nel corso dell'incontro presso la Scuola partecipante, il Vice Presidente Palumbo, dopo aver portato i

saluti del Presidente Ance Avellino e del Presidente Ance Giovani ha spiegato la mission del sistema associativo. In particolar modo è stato evidenziato che essere Giovani Imprenditori significa voler guardare al mondo delle Costruzioni di domani con un'ottica nuova proiettata ai nuovi mercati e alle opportunità che si aprono, alla qualità, alla tecnologia e alla sostenibilità.

A seguire, il consigliere Mainiero ha fornito chiarimenti e riferimenti sul concorso, in vista della consegna dei progetti entro il 15 aprile 2025. I progetti che perverranno verranno valutati secondo i seguenti criteri:

- Originalità della proposta;
- Realizzabilità dell'intervento;
- Chiarezza e qualità degli elaborati presentati;
- Componente sostenibile e innovativa del progetto;
- Efficacia del video di presentazione e del colloquio con la giuria - solo per i progetti ammessi alla seconda fase.

La giuria potrà valutare anche l'autenticità del lavoro realizzato dagli studenti.

ANCE Giovani imprenditori Edili, con il supporto delle segreterie regionali, provvederà ad una prima verifica della congruità del materiale ricevuto



(relazione e tavole). I Gruppi Giovani Imprenditori Edili regionali istituiranno una giuria che, sulla base dei criteri sopra elencati, provvederà ad analizzare i progetti pervenuti e, a suo insindacabile giudizio, a stilare una graduatoria dei progetti pervenuti dalle classi della regione di appartenenza. Sarà quindi definito il miglior progetto classificato per ciascuna regione che sarà ammesso alla seconda fase. I progetti finalisti saranno oggetto di analisi e valutazione della giuria tecnica nazionale opportunamente nominata.

A supporto del giudizio, in questa fase i giurati avranno a disposizione, oltre alla relazione e alle tavole, anche un video di presentazione, realizzato ad hoc dalla classe finalista di ciascuna regione.

La finale nazionale si svolgerà a Roma presso la sede ANCE nel mese di maggio 2025 nel corso di un evento organizzato da ANCE Giovani, alla quale sarà invitata una delegazione per ciascun progetto finalista ammesso alla seconda fase di valutazione. Al termine delle presentazioni, la giuria si riunirà per individuare, a suo insindacabile giudizio, il vincitore del Concorso. Saranno individuati altresì

il secondo e il terzo classificato.

Le classi vincitrici riceveranno i seguenti premi:

1. alla classe prima classificata verrà corrisposto un premio del valore di 6.000 euro;
2. alla classe seconda classificata verrà corrisposto un premio del valore di 4.000 euro;
3. alla classe terza classificata verrà corrisposto un premio del valore di 2.000 euro.

I Giovani Ance Avellino hanno ribadito la loro totale disponibilità nell'accompagnare gli studenti, con incontri successivi, nella redazione delle tavole e nella preparazione dei video (per il primo anno è stato previsto un social contest con l'obiettivo di realizzare un video della durata di 1 minuto entro il 15 aprile 2025 e da caricare sul canale YouTube Giovani Ance, il video che riceverà più like dal 16 aprile al 5 maggio 2025 riceverà un premio di 1.000 euro). Grande entusiasmo è emerso dagli studenti coinvolti e dai loro professori, i quali hanno rivolto numerosi complimenti ai giovani costruttori, capaci di dimostrare intraprendenza e dinamicità, anche attraverso il coinvolgimento dei territori.



ELABORAZIONI STATISTICHE DEI BANDI DI GARA A CURA DI ANCE AVELLINO

Andamento del settore nella nostra Provincia

Monitoraggio delle procedure per numero e importi

Per quanto riguarda l'andamento degli appalti pubblici di lavori nella provincia di Avellino, nell'anno 2024 sono diminuite fortemente le procedure aperte (47) come pure l'importo complessivo delle stesse pari a poco più di 37 milioni di euro.

In calo anche gli affidamenti diretti e le procedure negoziate, come numero (78) ed importo (circa 31 milioni di euro).

Il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso con esclusione automatica è stato utilizzato solo per 5 bandi (importo complessivo € 3.424.719,45), mentre quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 42 bandi (importo complessivo € 34.108.142,37).

Dei predetti 47 bandi a procedura aperta, per 25 di

essi è stata richiesta una sola categoria Soa, per 15, due categorie Soa e per 7, 3 o più categorie Soa.

Nell'anno 2023 sono stati pubblicati 96 bandi di gara (procedure aperte), per un importo complessivo pari ad € 266.289.517,17 e monitorate 108 avvisi di manifestazione di interesse - procedure negoziate per un importo complessivo di oltre 74 milioni di euro.

L'importo complessivo dell'importo dei bandi di gara del 2023 è stato determinato, nella misura indicata sopra, anche in considerazione di alcuni appalti di rilevante importo a base di gara (4 bandi per un importo complessivo di oltre 128 milioni di euro).



	2023		2024	
	numero Bandi	importo	numero Bandi	importo
Gennaio	5	9.521.949,10	0	0
Febbraio	10	10.660.150,99	3	1.293.984,33
Marzo	10	19.528.369,00	1	1.637.688,49
Aprile	13	86.527.583,48	3	2.753.816,73
Maggio	13	18.138.374,79	1	2.028.185,45
Giugno	22	51.215.595,91	3	1.407.403,00
Luglio	2	896.086,15	5	7.130.832,99
Agosto	5	37.942.304,14	4	2.729.548,32
Settembre	1	838.000,00	9	7.570.201,32
Ottobre	1	215.002,19	5	1.412.511,84
Novembre	9	20.604.607,62	6	4.233.548,81
Dicembre	5	10.201.493,80	7	5.335.140,54
TOTALE	96	266.289.517,17	47	37.532.861,82

BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2024		
CLASSI DI IMPORTO	NUMERO BANDI	IMPORTO COMPLESSIVO
fino a 100.000,00	1	62.115,00
da 100.000,01 a 150.000,00	2	248.399,86
da 150.000,01 a 500.000,00	17	4.657.677,95
da 500.000,01 a 1.000.000,00	14	9.806.698,53
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	9	12.936.580,45
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	4	9.821.390,03
Oltre 5.000.000,00	0	0

BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2023		
CLASSI DI IMPORTO	NUMERO BANDI	IMPORTO COMPLESSIVO
fino a 100.000,00	1	12.300,00
da 100.000,01 a 150.000,00	4	437.854,54
da 150.000,01 a 500.000,00	28	9.032.014,43
da 500.000,01 a 1.000.000,00	27	20.169.764,62
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	11	15.582.854,50
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	14	41.875.537,63
Oltre 5.000.000,00	11	179.179.191,45

CATEGORIE DEI LAVORI RICHIESTE NEI BANDI DI GARA PROVINCIA DI AVELLINO - ANNO 2024		
Categorie	numero Bandi	importo complessivo
(OG1)	8	3.835.000,84
(OG2)	3	2.510.821,26
(OG3)	3	2.169.214,52
(OG6)	1	1.039.288,00
(OG8)	2	689.201,19
(OG9)	2	4.133.704,58
(OG10)	1	369.907,33
(OG13)	3	612.061,68
(OS21)	1	1.309.000,00
(OS24)	1	62.115,00
(OG1) (OG10)	1	527.416,24
(OG1) (OG11)	6	7.671.795,03
(OG1) (OS13)	1	814.091,12
(OG1) (OS18A) (OS18B)	1	852.040,29
(OG1) (OS23)	1	618.938,33
(OG1) (OS28) (OG9)	1	654.945,41
(OG1) (OS28) (OS28)	1	1.344.733,64
(OG1) (OS28) (OS30)	1	192.720,20
(OG1) (OS3) (OS18-A) (OS18 -B) (OS30)	1	999.966,66
(OG1) (OS3) (OS28) (OS30)	1	229.440,66
(OG2) (OG11) (OG1)	1	1.183.862,55
(OG3) (OG1)	1	316.980,36
(OG3) (OS21)	1	1.745.360,26
(OS21) (OG3)	3	1.622.071,22
(OS35) (OG6)	1	2.028.185,45

BANDI DI GARA ANNI 2008 - 2024					
ANNO	NUMERO	IMPORTI	ANNO	NUMERO	IMPORTI
2008	312	240.620.398,38	2014	332	329.982.743,83
2009	262	261.339.732,83	2015	189	178.463.572,42
2010	252	160.367.329,16	2016	71	50.650.604,27
2011	148	232.286.136,11	2017	67	59.676.515,01
2012	122	91.387.580,52	2018	89	102.703.950,49
2013	138	106.990.700,29	2019	129	119.136.046,31
2020	101	127.078.860,48*	<p><i>* In tale importo è ricompreso il bando indetto dall'Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti per la Progettazione e esecuzione dei lavori per la realizzazione della "tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I° stralcio" il cui importo è pari ad € 51.715.786,39. Al netto di tale appalto l'importo complessivo dei bandi pubblicati nell'anno 2020 è pari ad € 75.363.074,09.</i></p>		
2021	115	115.150.946,52	2022	165	255.502.025,54
2023	96	266.289.517,17	2024	47	37.532.861,82

Alcuni dei bandi di gara per lavori pubblici in Italia

Lo scorso mese di gennaio l'ANCE ha presentato l'Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni 2025, dal quale si evince che nel 2024, la domanda di lavori pubblici, mostra un netto ridimensionamento, tornando su livelli prossimi a quelli che hanno caratterizzato il 2020.

Secondo il monitoraggio Ance-Infoplus, nell'anno 2024 sono stati pubblicati circa 18mila bandi di gara per lavori pubblici per un ammontare complessivo di 45 miliardi. Rispetto all'anno precedente, la flessione è stata del 27% in numero e del 37% in valore. Tale flessione ha interessato tutte le classi di importo dei lavori banditi. I cali, in valore, sono stati: -16,9% per la classe fino a 150.000 euro, -25,9% per la classe da 150.000

euro ad 1 milione di euro, -42,3% per la classe da 1 a 5 milioni di euro, -30,8% da 5 a 20 milioni di euro, -28% da 20 a 50 milioni di euro, -54,3% da 50 a 100 milioni di euro e -36,6 oltre i 100 milioni di euro.

Di intensità pressochè analoghe anche le riduzioni nel numero dei bandi pubblicati.

Anche l'analisi territoriale evidenzia per il 2024 riduzioni generalizzate a tutte le aree del Paese, dopo gli incrementi significativi registrati nel biennio precedente, legati agli interventi del PNRR. In particolare, il Mezzogiorno registra una flessione in valore che sfiora il 40% rispetto al 2023, contro un calo medio a livello nazionale che si attesta al -37,2%. Più contenuto, ma sempre intorno al -30%, il ridimensionamento nel Centro e nel Nord del Paese.



REGOLAMENTO MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE N. 2024/3110

A CURA DELL'AREA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE ANCE

Dopo una lunga fase di revisione, è entrato in vigore lo scorso 7 gennaio il nuovo Regolamento europeo per la **marcatatura CE dei prodotti da costruzione**, n. 2024/3110.

Il testo rivede e aggiorna la disciplina attualmente stabilita dal Regolamento UE n. 2011/305, anche se **le modifiche in gran parte non sono ancora operative**, per effetto della graduale transizione tra le due normative.

Infatti, tutti gli articoli - a eccezione di quelli che stabiliscono principi e procedure di elaborazione delle norme di prodotto, subito applicabili - cominceranno a produrre effetti tra un anno. Inoltre, le **norme armonizzate** oggi in vigore ai sensi dell'attuale Regolamento - ovvero le norme che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione - continueranno a essere applicabili, fino a quando non verranno **sostituite dalle nuove norme armonizzate** ai sensi del nuovo Regolamento.

Le prime di queste saranno pubblicate all'incirca tra 5 anni, mentre i relativi obblighi per i fabbricanti diverranno applicabili un anno dopo l'atto di esecuzione delle stesse norme (in modo da lasciare tempo per conformarsi). La conclusione della **sostituzione delle norme armonizzate** è prevista tra 15 anni.

Fatta questa premessa, per cui restano **utilizzabili tutti i prodotti da costruzione in commercio** marcati CE secondo le attuali norme armonizzate, sono diversi i contenuti di interesse della nuova disciplina della dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione, riportati di seguito più in dettaglio.

Principi della marcatura CE

Resta invariato, rispetto all'attuale Regolamento UE n. 305/2011, il principio secondo cui un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata deve essere in possesso di una **dichiarazione di prestazione e di conformità** alla stessa norma armonizzata, ai fini della sua

immissione sul mercato della UE e quindi del suo utilizzo nelle opere di costruzione.

La definizione di prodotto da costruzione è stata aggiornata per comprendere anche tecnologie innovative di fabbricazione, quali la **stampa 3D** (articolo 3).

Si ricorda che una norma armonizzata è una norma, prodotta dal CEN su mandato della Commissione europea e resa obbligatoria dalla Commissione europea in seguito a un atto di esecuzione, che stabilisce le **caratteristiche essenziali** rispetto alla prestazione del prodotto (articolo 5).


La marcatura CE, accompagnandosi alla dichiarazione di prestazione e di conformità del prodotto, costituisce garanzia della **conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate** dal fabbricante. Per questo motivo, il riferimento alla "conformità" è stato aggiunto alla "dichiarazione di prestazione" oggi valida (articoli 13-15).

In virtù della marcatura CE correttamente apposta, il prodotto da costruzione **può essere commercializzato** sul territorio dell'Unione europea e utilizzato nelle opere da costruzione, previa verifica di eventuali livelli o classi di prestazione che potrebbero essere stabiliti in modo differenziato dai singoli Stati membri. In tal modo viene garantita trasparenza delle informazioni, sicurezza nell'uso e concorrenzialità nel mercato.

Requisiti di base delle opere di costruzione

La principale novità, rispetto all'attuale disciplina, è rappresentata dai requisiti di base delle opere di costruzione (allegato I), con l'introduzione di un **nuovo requisito** (al numero 7) e la riformulazione degli altri:

1. Integrità strutturale delle opere di costruzione
2. Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
3. Protezione contro impatti negativi sull'igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione
4. Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
5. Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione



6. Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione

7. Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione (novità)

8. Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione

La conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate permette all'opera in cui esso è incorporato di soddisfare i requisiti di base.

Sostenibilità dei prodotti da costruzione

All'aggiornamento dei requisiti di base delle opere è collegata un'altra novità del nuovo Regolamento, ovvero l'inclusione degli aspetti legati alla [sostenibilità dei prodotti da costruzione](#). Il fabbricante del prodotto sarà tenuto a dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l'utilizzatore dei prodotti (tipicamente l'impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni

dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.

La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto [durante il suo intero ciclo di vita](#) rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato II).

Queste caratteristiche diverranno [applicabili a scadenze differenziate](#): la caratteristica relativa all'effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi già da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità, etc.) a partire dal 2032. La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un software per il calcolo della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione.

Cambieranno in parte i [metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione](#) da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte

terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo. A seconda del prodotto-tipo, resta ferma la classificazione con oneri di controllo decrescenti dal metodo 1+ (controllo completo da parte dell'organismo notificato) al metodo 4 (autoverifica e autocertificazione del fabbricante), però con l'introduzione di un nuovo metodo (3+) che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell'organismo notificato.

Strumenti digitali per il confronto delle caratteristiche

Il Regolamento contiene inoltre un passo in avanti per quanto riguarda la [digitalizzazione della documentazione](#), in coerenza con l'evoluzione delle pratiche e con l'adozione progressiva degli strumenti digitali per la gestione dei processi edilizi.

Infatti, mentre oggi la fornitura della dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante del prodotto può avvenire in formato cartaceo o elettronico, il nuovo Regolamento stabilisce l'obbligo di [fornitura della dichiarazione per via elettronica](#) (articolo 16, comma 1), a partire dall'8 gennaio 2026. Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché – tra le altre cose – il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le informazioni possano essere "smarrite" nel tempo per qualsivoglia inconveniente tecnico od operativo).

Parallelamente, la Commissione europea adotterà atti delegati, per istituire un [sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione](#) (articolo 75). I passaporti digitali dovranno essere interoperabili con altri passaporti digitali (ad esempio quello stabilito dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, c.d.

Ecodesign, n. 2024/1781), e includere informazioni quali la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni per l'uso, le informazioni sulla sicurezza, la documentazione tecnica, l'etichetta del prodotto, etc.. Il passaporto di un prodotto dovrà essere accessibile gratuitamente e rimanere disponibile anche in caso di insolvenza o cessazione dell'attività dell'operatore economico. L'interoperabilità delle informazioni e dei dati e la possibilità di integrazione con gli strumenti digitali (inclusa potenzialmente anche l'intelligenza artificiale) potranno permettere il controllo delle caratteristiche, la verifica di corrispondenza con i requisiti progettuali e l'archiviazione dei documenti in modo [smaterializzato e più agile](#) rispetto alle pratiche correnti.

Applicabilità

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 dicembre 2024, è entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ma la maggior parte degli articoli saranno applicabili a partire dall'8 gennaio 2026 (cfr. articolo 96).

[I prodotti da costruzione attualmente in commercio continuano a essere utilizzabili](#) in virtù delle norme armonizzate oggi vigenti, e lo saranno finché queste non saranno sostituite dalle nuove norme; non prima - comunque - di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

L'elenco delle norme armonizzate ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 è consultabile sul sito



selezionando alla finestra "Legal Framework" la voce "305/2011 (CPR)", status "Published".

STRALCIO DOSSIER FLASH FISCALE

A CURA DELLA DIREZIONE POLITICHE FISCALI ANCE

RISPOSTA N. 267/2024: RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA MUSEALE – INTERVENTI SOGGETTI AD IVA AGEVOLATA AL 4%

Gli interventi diretti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati presso un museo, sono soggetti all'aliquota IVA agevolata del 4%.

È il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 267 del 19 dicembre 2024, fornita a fronte dell'istanza presentata da un Comune che intende effettuare la rimozione delle barriere architettoniche per favorire la fruizione di un museo anche alle persone con ridotte capacità uditive e visive.

L'Amministrazione finanziaria richiama, al proposito, il n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633/72, che riconosce l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% per *“le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”*.

Fulcro della questione è, dunque, il concetto di *“barriere architettoniche”*, al fine di individuare concretamente il perimetro dell'agevolazione.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate richiama l'articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 239/1989 e l'articolo 1, comma 2, del Regolamento n. 503/1996, secondo cui rientrano in tale concetto (i) gli ostacoli fisici che limitano la mobilità di chi ha una capacità motoria ridotta o impedita, (ii) gli elementi che impediscono un uso comodo e sicuro degli spazi, (iii) la mancanza di accorgimenti per favorire l'orientamento e la sicurezza, in particolare per persone con disabilità visive o uditive.

Oltre a tali due provvedimenti, fondamentali nel caso di specie sono anche le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (DM 28 marzo 2008), che declinano ancora più ampiamente i concetti di

“persona con disabilità” e di *“barriera architettonica”*.

Quest'ultimo, in particolare, è rappresentato dagli *“elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo”*.

Ciò detto, considerato che nel caso di specie il Comune intende potenziare l'accessibilità e la fruibilità del museo, attraverso, in particolare, la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali, tali interventi possono considerarsi rientranti tra quelli previsti dalle linee guida.

In conclusione, l'Agenzia ritiene che gli interventi oggetto dell'interpello possano beneficiare dell'Iva agevolata al 4%.

RISPOSTA N. 10/2025: VARIAZIONE CATASTALE “SENZA OPERE” NON RILEVA AI FINI DEL CALCOLO DEL QUINQUENNIO PER LA PLUSVALENZA

La vendita di un immobile avvenuta a più di 5 anni dal suo acquisto, ma a meno di 5 anni dalla variazione catastale per cambio di destinazione, non genera una plusvalenza imponibile.

È il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 10 del 24 gennaio 2025, fornita a un contribuente che intende stipulare un contratto di vendita dopo più di 5 anni dalla data in cui egli ha acquistato l'immobile ma a meno di 5 anni dalla data del cambio di destinazione d'uso.

Si tratta, in particolare, di un magazzino diventato civile abitazione, a seguito di [un cambio di destinazione d'uso senza opere](#).

La questione che viene posta è se le somme realizzate siano imponibili ai sensi dell'articolo articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, il quale prevede che siano soggette a tassazione, in qualità di redditi diversi, *“le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni”*.

Ci si chiede, in sostanza, se, ai fini del computo del

quinquennio, rilevi la data di acquisto dell'immobile o quella di cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione.

Ebbene, l'Agenzia delle Entrate precisa che, ai sensi dell'art. 67 richiamato, costituiscono redditi diversi, soggetti a tassazione, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili quando la vendita è effettuata prima del decorso di un quinquennio **dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile.**

Difatti, finalità della previsione è tassare i guadagni derivanti da quelle compravendite che risultano realizzati con finalità speculativa.

Tuttavia, nel caso in esame, le somme realizzate dal proprietario del bene non sono da considerarsi plusvalenze imponibili: **il cambio di categoria catastale "senza opere" non rileva ai fini del computo del quinquennio in quanto non configura né l'acquisto né la costruzione dell'immobile.**

QUESTION TIME N. 5-03434: SCHERMATURE SOLARI CON IVA AGEVOLATA AL 10%

Le schermature solari possono essere agevolate con ecobonus o con bonus ristrutturazioni ordinario come intervento energetico.

Allo stesso tempo, è possibile applicare l'aliquota Iva agevolata al 10% per le schermature e le chiusure oscuranti:

- se realizzate nell'ambito di un più ampio intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ristrutturazione edilizia di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
- se la loro installazione avviene nell'ambito di ristrutturazioni o risanamenti e restauri conservativi.

È il chiarimento fornito dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta al question time n. 5-03434 sul tema dell'aliquota applicabile agli interventi di sostituzione e installazione delle schermature solari esterne, realizzati nell'ambito di più ampi interventi edilizi agevolati.

Sul punto, viene in primo luogo chiarito che l'installazione di schermature solari e chiusure oscuranti rientra nel perimetro degli interventi ammessi ai benefici fiscali dell'ecobonus (art. 14 d.l. n. 63/2013) e del bonus casa (art. 16-bis, lett. h) del TUIR), in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa.

In tali casi, per fruire della detrazione sarà necessario attestare il conseguimento del risparmio energetico mediante idonea documentazione.

Con riferimento al tema dell'IVA e della relativa aliquota applicabile, viene precisato che, sulla base del d.P.R. n. 633/1972, tali interventi possono fruire dell'aliquota agevolata al 10% se realizzati nell'ambito di interventi di recupero agevolati, quali (i) manutenzione di fabbricati a prevalente destinazione abitativa o (ii) ristrutturazioni o risanamenti e restauri conservativi.



TABELLE MINISTERIALI DEL COSTO DEL LAVORO A LIVELLO PROVINCIALE

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il 30 gennaio scorso il Decreto direttoriale (il n. 5 del 29 gennaio 2025) con le nuove tabelle provinciali del costo del lavoro in edilizia per operai e impiegati.

L'articolo 41, comma 13, del Decreto Legislativo n. 36/2023 stabilisce infatti che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro sia determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione ai benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce e agli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Le nuove tabelle del costo del lavoro per gli operai e gli impiegati, pubblicate sul sito del Ministero, sono valide a partire dal 29 gennaio 2025, data di emanazione del Decreto direttoriale.

Il testo del decreto che contiene in un unico file le relative tabelle, è pubblicato nella sezione del sito del Ministero del lavoro dedicata al costo del lavoro.

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'EDILIZIA

Lo scorso 21 febbraio è stato firmato dall'Ance, dalle Associazioni nazionali delle Cooperative (AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOOP Produzione e Servizi) e dai Sindacati nazionali edili (Fillea, Filca e Feneal), l'Accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Per quanto riguarda la parte economica, per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100), è stabilito un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 180,00 euro, di cui 80,00 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, 50,00 euro dal 1° marzo 2026 e 50,00 euro a decorrere dal 1° marzo 2027.

Per quanto riguarda la parte normativa, l'intesa sul nuovo contratto di lavoro del settore, che scadrà il 30 giugno 2028, contiene capitoli di rilievo dedicati al catalogo formativo nazionale (CFN), alla sorveglianza sanitaria, al sistema di premialità, alla denuncia unica edile (D.U.E.), alla gestione dell'F24, alla trasferta nazionale, al lavoro straordinario, alla non sovrapposibilità dei cicli contrattuali, al Prevedi e alla Commissione Classificazione.

ANCE AVELLINO E SINDACATI: SIGLATO L'ACCORDO EVR 2025

Lo scorso 24 febbraio, ANCE AVELLINO e le OO.SS. dei lavoratori di Avellino e provincia (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL), si sono incontrati per effettuare la verifica dei quattro indicatori stabiliti nel contratto integrativo provinciale e per determinare, a livello provinciale, l'elemento variabile della retribuzione (EVR) erogabile per l'anno 2025.

Quanto sopra in conformità a quanto previsto dagli artt. 12,38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1° luglio 2014 e dall'art. 11 del C.I.P.L. sottoscritto in data 16/5/2022.

Dalla suddetta verifica è emerso che per l'anno 2025 dal raffronto tra il triennio 2024/2023/2022 e il triennio 2023/2022/2021 quattro indicatori su quattro risultano positivi per un peso ponderale pari al 100%.

Pertanto per l'anno 2025 l'importo dell'EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 100% della misura massima fissata dall'art. 11 del C.I.P.L. sottoscritto in data 16/05/2022 ed è quindi pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

Restano salve le verifiche aziendali in conformità a quanto previsto dall'art. 11 C.I.P.L. DEL 16/05/2022.

PATENTE A CREDITI: FAQ SUL DURF PER IMPRESE ATTIVE DA MENO DI TRE ANNI

L'INL ha aggiornato, il 31 gennaio 2025, la sezione [“Patente a crediti: FAQ”](#) con la pubblicazione della FAQ n. 28, che risponde ad un quesito specifico sul DURF per le imprese attive da meno di tre anni.

In via preliminare, è opportuno ricordare che, tra i requisiti richiesti per il rilascio della patente, rientra il possesso della [certificazione di regolarità fiscale \(DURF\)](#), di cui all'art. 17-bis, co. 5 e 6, del D. Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si ritiene che, stante la locuzione “nei casi previsti dalla normativa vigente” utilizzata dal Legislatore, tale requisito riguardi esclusivamente i soggetti che, al momento della richiesta della patente a crediti, ricadono nella disciplina di cui al comma 1 del citato art.17-bis del D.lgs. 241/1997, in quanto risultino appaltatori/subappaltatori/affidatari di appalti per i quali sussistano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- importo complessivo annuo superiore a 200.000

euro (avendo riguardo al contratto d'appalto principale e non ai singoli eventuali subaffidamenti);

- prevalente utilizzo di manodopera;
- compimento dell'opera o del servizio oggetto del contratto presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso.

La FAQ affronta il tema del DURF nel caso di una impresa attiva da meno di 3 anni. Il quesito è volto a chiarire se, in fase di richiesta della patente, l'impresa summenzionata deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”.

Di seguito la risposta riportata dalla FAQ.

Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,



nei casi previsti dalla normativa vigente". I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell'art. 17-bis citato qualora "comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza".

Ciò premesso l'impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell'istanza di patente a crediti, indicare l'opzione "NON OBBLIGATORIO", in quanto, ai sensi dell'art. 17-bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all'Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che

abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell'istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l'opzione "ESENZIONE GIUSTIFICATA" (anziché l'opzione "NON OBBLIGATORIO").

Pur non entrando nel merito del campo di applicazione del DURF (rispetto al quale cita soltanto il "riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese"), la suddetta FAQ fornisce, sullo specifico aspetto trattato, un chiarimento in linea con quanto sostenuto dall'Ance.

Peraltro, si auspica che, come richiesto dalla stessa Ance all'Ispettorato in una apposita istanza di interpello, possa essere presto chiarito dall'Ispettorato medesimo che il requisito sostanziale della regolarità fiscale delle singole imprese comporti che le domande di rilascio della patente saranno ritenute regolari in tutte le ipotesi, ovvero laddove abbiano risposto di possedere il requisito, o che sussista l'"esenzione giustificata" o la "non obbligatorietà" del DURF.



RACCOLTA PARERI MIT



Quesito del Servizio Supporto Giuridico
 Codice identificativo: 3224 Data emissione:
 30/01/2025 Argomenti: Subappalto
 Oggetto: Parità di genere per subappaltatore se
 impresa aggiudicataria non soggetta

Quesito:

In un appalto PNRR l'impresa aggiudicataria ha meno di 15 dipendenti quindi non soggetta alla normativa relativa alla parità di genere (salvo nuove assunzioni). L'impresa subappaltatrice invece ha 40 dipendenti, è soggetta alla trasmissione alla stazione appaltante della relazione di genere sulla situazione del personale, la certificazione, ecc.?

Risposta aggiornata

L'art. 57 del Codice prevede l'impegno di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (...) in fase di gara (quale requisito necessario dell'offerta). Pertanto si ritiene che la

verifica da parte della stazione appaltante non debba estendersi ai soggetti intervenuti nell'appalto dopo la fase di gara.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3276 Data emissione: 27/02/2025 Argomenti: Garanzie Oggetto: Garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia

Quesito:

Si chiede se per le procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 del D.lgs.36/2023 (affidamenti sottosoglia), nel caso in cui la stazione appaltante scelga motivatamente di ricorrere alla procedura aperta, la garanzia provvisoria debba essere richiesta in base all'art.53 o ai dell'art.106 dello stesso decreto.

Risposta aggiornata

Relativamente al tema posto si rimanda l'art. 53 co 1 anche da voi richiamato, secondo cui nelle procedure di affidamento dell'articolo 50, comma 1

la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 (dell'articolo 50), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea la norma di riferimento è l'art. 53 d. lgs n. 36/2023. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni per il caso concreto.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3261 Data emissione: 30/01/2025 Argomenti: Subappalto, Rotazione, Affidamento diretto Oggetto: Rotazione - affidamento diretto - subappalto

Quesito:

Si chiede se, in un affidamento diretto di lavori, possa essere autorizzato il subappalto a ditta già affidataria in precedenza di appalto analogo (stessa categoria di opere) in affidamento diretto.

Risposta aggiornata

La Stazione appaltante non ha il potere di sindacare la scelta dell'appaltatore in merito all'impresa subappaltatrice oltre a quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici. Nell'art. 119 cit. non vi è alcun limite o divieto nel caso in cui un subappaltatore sia stato previamente appaltatore della stazione appaltante.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3127 Data emissione: 06/12/2024 Argomenti: Subappalto, Affidamento diretto Oggetto: Subappalto in caso di affidamento diretto

Quesito:

In un affidamento diretto di lavori è consentito autorizzare il subappalto anche se, in sede di offerta, l'affidatario non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l'esecuzione di parte dei lavori?

Risposta aggiornata

La risposta è negativa: la normativa del subappalto non è differenziata in base all'importo dell'appalto. Ove l'appaltatore non si sia riservato in offerta la facoltà di subappalto, lo stesso non avrà facoltà di subappaltare.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 2855 Data emissione: 29/10/2024 Argomenti: Subappalto Oggetto: Verifiche dei requisiti sui subaffidamenti

Quesito:

Si chiede se i subaffidamenti soggetti a semplice comunicazione alla stazione appaltante siano da sottoporre a verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 (oltre che verifiche antimafia, white list per le attività art. 1 L. 190/2012) e se quindi sia necessario che la comunicazione includa anche il contratto con il subcontraente e le dichiarazioni dello stesso.

Risposta aggiornata

La risposta è negativa, in relazione alle mere comunicazioni non è necessario compiere le verifiche di cui agli art. 94 e 95 del Codice.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3077 Data emissione: 30/01/2025 Argomenti: Anticipazione del prezzo Oggetto: Certificato di pagamento e tempistiche fatturazione

Quesito:

In relazione al c. 5 art. 125 DLgs n. 36/2023 - dunque in ambito di pagamenti in acconto - si chiede di sapere se l'esecutore può procedere all'emissione della fattura anche in assenza del certificato di pagamento (pertanto solamente a stato di avanzamento lavori adottato), oppure è obbligato ad attendere, per l'emissione della stessa, l'adozione del certificato di pagamento. Lo si chiede in quanto la terza frase del comma sembrerebbe non in sintonia con le ultime due frasi, le quali si rintracciano invece nella vigente L. 238/2021 (c. 1-sexies art. 10).

Risposta aggiornata

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 125 co 5 si conferma che l'operatore economico può procedere all'emissione della fattura anche in assenza del certificato di pagamento del RUP, sulla base dello stato di avanzamento lavori adottato dal direttore dei lavori. Prima di procedere al pagamento della fattura, tuttavia dovrà essere emesso il certificato di pagamento, sulla base del quale potrebbe essere ridotto l'effettivo pagamento per l'appaltatore nel caso di applicazione delle penali o nel caso di esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art.11 comma 6.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3057 Data emissione: 06/12/2024 Argomenti: Subappalto Oggetto: SUBAPPALTO AD ATI - FORMA DEL CONTRATTO DI ATI

Quesito:

Nel caso di richiesta di subappalto ad AT/RTI,

l'impresa appaltatrice nega di dover procedere a costituire detto ATI/RTI mediante scrittura privata autenticata e/o atto pubblico in quanto tale previsione riguarderebbe esclusivamente la partecipazione alla procedura di gara ex art. 68, non essendone fatta menzione all'art. 119, in cui si prevede esclusivamente la previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. E' parere di codesta Amministrazione che l'art. 68 in tema di RTI/ATI sia invece norma applicabile anche alle ipotesi di subappalto in quanto la forma contrattuale è presidio di garanzia dei rapporti che vengono stabiliti con la PA, che essi avvengono in forma di partecipazione "principale" alla gara e/o che discendano in via "secondaria" dal contratto di appalto in occasione di un subappalto. Si chiede cortesemente il Vostro parere in merito.

Risposta aggiornata

In ogni forma di raggruppamento, il mandato deve



risultare da scrittura privata autenticata.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3267 Data emissione: 27/02/2025 Argomenti: Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione, Esecuzione del contratto Oggetto: D.Lgs. 209/2024, art. 92 -Apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa in sostituzione del CRE.

Quesito:

L'articolo in oggetto, apporta modifiche all'allegato II.14, art. 12 del Codice, introducendo il comma 11 -bis che prevede, per i lavori d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA, la tenuta di una contabilità semplificata con la possibilità di sostituire il CRE con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (DL) sulle fatture di spesa. Alivello pratico ed operativo si ritiene che, tale "visto", debba concretizzarsi con la redazione di un'attestazione semplificata con la quale, il DL, dichiara la "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a corredo delle fatture presentate dalle imprese. Esempio pratico di dichiarazione di buona esecuzione: "In riferimento alla fattura n. ____ del ____ si dichiara che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed entro i tempi contrattuali previsti. Tenendo conto delle opere eseguite, si conferma la corrispondenza del lavoro svolto, con quanto fatturato, ai fini del pagamento". VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e sua firma). Con l'occasione si chiede se, tale previsione normativa, possa analogamente estendersi anche ai servizi e forniture d'importo inferiore ad€ 40.000 + IVA con la differenza di attestazione da parte del RUP oppure del DEC qualora nominato, in luogo del DL.



Risposta aggiornata

La disposizione di cui all'allegato II.14, comma 11 bis da voi richiamata trova applicazione per i lavori; infatti la norma è inserita nel Capo I "Dell'esecuzione dei contratti dei lavori", ed essendo una disposizione a carattere speciale non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo II dello stesso allegato II.14, ed in particolare all'art 38.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3263 Data emissione: 27/02/2025 Argomenti: Piattaforme telematiche Oggetto: Richiesta di Parere sulla Riapertura dei Termini di Gara - Procedura MEPA

Quesito:

Oggetto: Richiesta di Parere sulla Riapertura dei Termini di Gara - Procedura MEPA con la presente si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito relativo alla procedura di gara avviata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA in data 14 dicembre 2024, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dei distributori automatici. La società OMISSIS non ha presentato regolare offerta nei termini di scadenza del 20 dicembre 2024, Successivamente, il 10 gennaio 2025 mediante lettera del proprio legale ha richiesto la riapertura dei termini di gara, sostenendo che tra il 19 e il 27 dicembre 2024 si sarebbero verificati malfunzionamenti sulla piattaforma MEPA. Si evidenzia che: - sono stati riscontrati possibili rallentamenti (non malfunzionamenti) tra il 19 e il 27 dicembre ma gli altri operatori hanno regolarmente presentato le loro offerte. - La società non ha presentato alcuna richiesta tempestiva di proroga o segnalazione di problematiche. - L'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede la proroga solo in caso di comprovato malfunzionamento. Alla luce di quanto sopra, si chiede se, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza di settore (richia-

mando i pareri ANAC n. 367/2023, n. 451/2024 e la sentenza TAR Sicilia n. 2038/2024), sia legittimo non accogliere la richiesta di riapertura dei termini di gara da società OMISSIS.

Risposta aggiornata

Relativamente alla questione sottoposta, in base alla normativa vigente e tenuto conto della giurisprudenza sull'argomento si ricava che ai fini di una legittima riapertura dei termini di gara occorre che il malfunzionamento della piattaforma sia comprovato.

In merito, si ricorda che il TAR Palermo, nella sentenza 2038/2024 anche da voi citata, ha chiarito che "in sintesi il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell'offerta, già previsto dall'articolo 79, comma 5-bis, D.lgs. n. 50 del 2016 ed ora dall'art. 25, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio

dell'offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell'operatore economico). Viceversa, il ridetto meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell'operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell'offerta e dell'opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo" (TAR Sicilia, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 383)". Come anche da voi richiamato, Anac con il parere n. 451/2024 ha indicato che in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, la stazione appaltante non è tenuta a prorogare i termini di presentazione delle offerte. Al fine di verificare eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di richiedere al gestore della piattaforma, ovvero Consip, i file di log di sistema in modo da accertare le operazioni realmente effettuate e le problematiche verificatesi. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni in merito al caso sottoposto.



REGIONE CAMPANIA: PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2025

Sul BURC n. 2 del 7 gennaio 2025 è stata pubblicata la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 759 del 27 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2025".

Il Prezzario 2025 ha 16161 voci suddivise in 13 Tipologie di Lavorazioni.

Il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2025 è composto da:

- **Elenco prezzi** delle Lavorazioni suddivise per "Tipologie", con le relative definizioni e prezzi, per la quantificazione definitiva dell'opera da realizzare, come base di riferimento per l'elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all'anomalia delle offerte;
- **Analisi dei prezzi** delle lavorazioni;
- **"Avvertenze Generali"**, propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario.


Il Prezzario regionale anno 2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'allegato I.14 al D.lgs. 36/2023 cessa di validità al 31 dicembre 2025, ma potrà essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2026 per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

- nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno 2026, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno 2025 al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno 2026 si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario 2026;

- nel caso di un progetto esecutivo da porre a base

di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno 2026, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale dell'anno 2025; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno 2025.

Il termine di approvazione è riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara (dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.14 al D.lgs. 36/2023).



Il Prezzario dei Lavori pubblici, nell'ottica della dematerializzazione, è reso disponibile "on-line" all'indirizzo <https://prezzario.regione.campania.it> ed è liberamente consultabile, nonché scaricabile nei formati disponibili per l'esportazione anche in formato aperto (word, Excel, pdf, xml, csv).

PNRR: PUBBLICATO IL DECRETO PER ACCELERARE I PAGAMENTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 dicembre 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attivazione dei trasferimenti delle risorse del PNRR.

Il decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come "Dl Omnibus".

L'obiettivo principale della norma è accelerare i trasferimenti dei fondi PNRR agli enti titolari dei progetti. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR trasferiscono fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi:

Anticipazioni

Un primo importo, pari di norma al 30% dell'assegnazione complessiva, può essere erogato come


anticipazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L'erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigente/funziionario designato e che l'intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS.

In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione dell'anticipazione è sospeso.

Trasferimenti Intermedi

I trasferimenti successivi, fino al 90% dell'assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica della regolarità formale.

Le amministrazioni centrali verificano, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigen-



te/funziario designato e che sia redatta secondo il modello previsto dall'allegato 1 del Decreto "PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi".

Viene, inoltre, verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall'erogazione.

Analogamente a quanto previsto per l'anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione è sospeso.

Saldo Finale

Il saldo finale, di norma pari al 10% dell'assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese.

In particolare, le amministrazioni verificano che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante, o da un dirigente o funzionario designato, e che sia redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 del Decreto "PNRR – Richiesta Saldo" e che il

soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o abbia comunicato i dati richiesti in caso di alimentazione indiretta di ReGiS.

In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificare la correttezza e l'ammissibilità delle stesse.

In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.

I soggetti attuatori sono obbligati a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione necessaria a supporto delle spese, rendendola disponibile per le verifiche da parte delle amministrazioni centrali e delle Autorità di controllo nazionali ed europee.

Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.



ZES MEZZOGIORNO: APPROVATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE PER FARE RICHIESTA DEL BENEFICIO FISCALE



L'agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica. Con il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio scorso, è stato definito anche il contenuto e le modalità di trasmissione, alla luce della proroga del beneficio, prevista dalla Legge di Bilancio 2025, fino al 15 novembre di quest'anno.

I due modelli di comunicazione

Per accedere al credito d'imposta sono previste due comunicazioni a carico del contribuente: una prima, da inviare dal 31 marzo al 30 maggio 2025, per comunicare le spese ammissibili al contributo già sostenute o che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. E una seconda, definita "integrativa", per attestare l'effettiva avvenuta realizzazione entro la scadenza del 15 novembre

2025 degli investimenti comunicati in precedenza. Nel dettaglio, ecco come compilare e trasmettere i modelli.

Primo modello: l'avvio degli investimenti

Nel Primo modello di comunicazione dovranno essere indicati gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella cosiddetta ZES Unica. Con la comunicazione possono essere indicati anche gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024, e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024, e gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

In particolare, il modello di comunicazione, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è composto da:

- il frontespizio, contenente l'informativa sul

trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- il quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- il quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
- il quadro D, contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
- il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione di cui all'art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software denominato "ZESUNICA-2025", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Lo scarto avviene, in particolare, quando:

- il richiedente non è titolare di partita Iva attiva al momento dell'invio;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle entrate;
- il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati.

Questo controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non sia ancora impiantata nella Zes unica.

Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 30 maggio.

Secondo modello: la Comunicazione integrativa

I soggetti che hanno proceduto all'invio della prima comunicazione hanno l'onere di presentare una comunicazione integrativa, pena la decadenza dall'agevolazione. Con questa seconda comunicazione, da inviare tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, si attesta l'effettiva avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 dell'investimento dichiarato.

L'invio di questa seconda comunicazione segue esattamente le modalità della prima.

A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Questo modello viene scartato al verificarsi delle ipotesi già previste in caso di invio della prima comunicazione, a cui si aggiunge l'ulteriore caso in cui i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto quelli indicati nella prima comunicazione già trasmessa.

Anche in tal caso, l'Agenzia considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e poi scartata dal servizio telematico, se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 2 dicembre.

RITENUTE A GARANZIA - FATTURAZIONE IVA E SPLIT PAYMENT - RISPOSTA ADE 52/2025

In un appalto pubblico, è ammessa l'indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell'effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la P.A. trattiene l'IVA e la versa all'Erario con il meccanismo dello *split payment*.

Questo il chiarimento contenuto nella [Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.52](#) del 28 febbraio scorso con la quale, su richiesta del Committente pubblico istante, sono state precisate le modalità di fatturazione della ritenuta a garanzia del pagamento dei contributi in favore dei lavoratori, nell'ipotesi di una prestazione (fornitura di energia elettrica) resa in regime di split payment (art.17-ter D.P.R. 633/1972 – cd. Decreto IVA).

L'Amministrazione finanziaria conferma, innanzitutto, la natura agli effetti dell'IVA della ritenuta a garanzia dello 0,5% prevista dall'art.11, co.6, del *Codice dei contratti pubblici* – D.Lgs. 36/2023, operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni, e svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del D.U.R.C..

Viene, infatti, **ribadito che tale importo concorre a formare la base imponibile dell'imposta e, quindi, rileva come corrispettivo**, in conformità con quanto previsto dell'art.13, co.1, del citato Decreto IVA, secondo il quale *«La base imponibile (...) è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, (...)»* – cfr. anche la R.M. 146/E/2007.

Ciò premesso, la Risposta 52/2025 si sofferma sulle **modalità di fatturazione della ritenuta a garanzia, da collegare** con il profilo dell'esigibilità dell'imposta, tenuto conto che l'operazione oggetto del contratto pubblico ricade nell'ambito di **applicazione dello split payment**.

In base a tale meccanismo, infatti, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di versare direttamente all'Erario l'importo dell'IVA riferita al corrispettivo del contratto, senza includerla nel pagamento dovuto al fornitore/prestatore.

Ciò secondo uno specifico criterio che fa sorgere l'esigibilità dell'imposta, ossia l'obbligo di pagamento dell'IVA *«al momento del pagamento del corrispettivo»* (cfr. art.3 del D.M. 23 gennaio 2015 attuativo del regime dello split payment, in deroga all'art.6 del Decreto IVA), e non all'emissione della fattura da parte del prestatore.

In alternativa, viene riconosciuta alla P.A. la facoltà, dopo il ricevimento della fattura, di anticipare il versamento dell'IVA anche prima del pagamento del corrispettivo al prestatore.

Sulla base di tale ricostruzione, quindi, nel **caso di specie l'Amministrazione finanziaria ammette l'integrale fatturazione del corrispettivo da parte dell'impresa, comprensivo anche della parte che il Committente pubblico deve trattenerne come ritenuta a garanzia**.

Nel caso di specie, infatti, l'impresa aveva emesso un'unica fattura relativa all'intera prestazione resa, comprensiva anche della quota del corrispettivo dello 0,5% a titolo di ritenuta.

Nonostante l'avvenuta fatturazione al lordo della ritenuta, chiarisce la R. 52/2025, l'effettivo pagamento di questo ammontare all'impresa avverrà in un secondo momento, una volta accertata la regolarità contributiva (rilascio del D.U.R.C.). In caso di irregolarità, invece, la P.A. verserà la ritenuta direttamente all'Ente di previdenza.

Per la Stazione appaltante, poi, solo **a seguito del pagamento** (all'impresa o all'Ente previdenziale) della ritenuta, l'IVA riferita a tale importo diventerà **esigibile, con l'obbligo di versamento all'Erario in regime di split payment**.

Sul tema, si evidenzia che il chiarimento contenuto nella R. 52/2025, relativo ad un contratto pubblico per la fornitura di energia elettrica, che ammette la fatturazione al lordo della ritenuta,

non appare in contrasto con quanto già precisato dalla stessa Agenzia in risposta ad una specifica istanza formulata dall'ANCE ([n.954-51174 del 24 aprile 2013](#)), e riferita agli appalti pubblici di lavori sulla base della previgente disciplina del Codice degli appalti.

In particolare, nella [citata pronuncia l'Amministrazione finanziaria ha accolto quanto sostenuto dall'ANCE, ritenendo corretta](#), durante l'esecuzione dei lavori, la fatturazione dei singoli S.A.L. al netto della ritenuta, e l'inclusione dell'importo della stessa nella fattura a saldo, dopo il collaudo dell'opera e l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva.

In ogni caso, si ricorda che nella risposta all'ANCE, l'Agenzia delle Entrate aveva comunque ritenuto ammissibili ai fini IVA anche le fatture relative al

S.A.L. al lordo della ritenuta a garanzia.

In questo senso, la Risposta fornita all'ANCE si ritiene ancora applicabile, tenuto conto che, nell'attuale *Codice dei contratti pubblici*, la disciplina della ritenuta a garanzia dello 0,5% appare di identico contenuto rispetto a quella all'epoca in vigore (art.4, co.3, del D.P.R. 207/2010).

Alla luce, quindi, di entrambe le risposte la fatturazione è corretta sia se effettuata al netto, ovvero al lordo della ritenuta a garanzia, poiché ciò non incide sul profilo dell'esigibilità dell'imposta per la P.A., tenuto conto che, in tutti e 2 i casi, la Stazione appaltante deve comunque versare l'IVA, *in split payment*, al pagamento del corrispettivo, e quindi in fase di effettiva erogazione all'impresa della ritenuta.



Appalti pubblici: fatturazione IVA e split payment
Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 52 del 28 febbraio 2025

CARO MATERIALI: RIPARTITI 510 MILIONI PER IL SECONDO SEMESTRE 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024, relativo a *“Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.”*.



Il provvedimento, per gli interventi diversi da quelli PNRR, PNC e per i quali è stato nominato un Commissario straordinario, approva, la ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.



A fronte di 1694 richieste pervenute da parte delle stazioni appaltanti, relative a 5.085 contratti di appalto, a seguito di istruttoria ministeriale risultano riconosciuti 509.780.012,90 euro, suddivise per categoria di imprese:

- n. 1.088 piccole imprese, € 114.222.822,13
- n. 677 medie imprese, € 158.697.574,39
- n. 245 grandi imprese, € 236.859.646,38

L'elenco delle stazioni appaltanti finanziate e il relativo finanziamento sono indicati nell'Allegato 1 del decreto in commento.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha riconosciuto un'anticipazione del 50% dell'importo complessivo ammissibile. Il saldo finale verrà impegnato contabilmente ed erogato alle stazioni appaltanti dopo l'adozione del presente decreto.

Il decreto stabilisce, infine, che saranno effettuati controlli a campione sull'utilizzo dei fondi. In caso di irregolarità, il beneficio potrà essere revocato e le somme già erogate saranno recuperate.

BONUS E LAVORI CONDOMINIALI: LE FAQ SULLE COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI



Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere entro il 16 marzo di ogni anno sui lavori sulle parti comuni condominiali per i quali hanno usufruito dei bonus fiscali destinati all'edilizia (*Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus mobili per l'arredo di parti comuni* – cfr. art.2 del D.M. 1° dicembre 2016). Le nuove FAQ, rese disponibili sul sito dell'Agenzia, chiariscono fra l'altro, alcune questioni. Come, ad esempio, quella relativa ai rimborsi parziali effettuati dal Comune per gli interventi di recupero sulle parti comuni condominiali. In questo caso l'amministratore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate solo le spese rimaste a effettivamente a carico dei singoli proprietari.

Inoltre, in presenza di un supercondominio ed in caso di pagamento di spese relative sia agli interventi sulle parti comuni riferibili allo stesso supercondominio, sia sulle parti comuni dei singoli condomini che lo compongono, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) deve inviare una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi agli interventi rispettivamente eseguiti.

Nella comunicazione, come noto, devono essere

indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini su base millesimale. Su questo tema, ecco i principali chiarimenti contenuti nelle FAQ:

Esonero dalla comunicazione

L'amministratore non deve trasmettere la comunicazione dei dati relativi agli interventi condominiali agevolati con i bonus fiscali in edilizia se tutti i condomini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura come modalità alternative all'utilizzo dei bonus sotto forma di detrazione (ipotesi ammessa in via eccezionale dal Prov. AdE Prot. n.53174/2024).

Al di fuori di questo caso, **la comunicazione va sempre inviata** e non esistono soglie minime di trasmissione delle spese per i lavori condominiali, né il singolo condòmino può opporsi all'inserimento dei dati sulle spese condominiali sostenute nella dichiarazione precompilata.

Rimborsi o contributi erogati da soggetti terzi

Se un Ente esterno (ad es. il Comune), rimborsa le spese sostenute dai condomini per i lavori condominiali, agevolabili con i bonus fiscali in edilizia:

- **in caso di rimborso parziale, solo le spese rimaste a carico** dei singoli proprietari per gli interventi condominiali sono oggetto di comuni-

cazione all'Agenzia da parte dell'amministratore, che deve altresì certificare ai condòmini la ripartizione delle stesse pro-quota;

- **in caso di rimborso integrale** delle spese sostenute, i condòmini non possono usufruire di alcuna agevolazione fiscale e l'amministratore non deve effettuare alcuna comunicazione né a loro né all'Agenzia delle Entrate.

Condòmini minimi (fino a 8 condòmini)

Ancorché per i condòmini minimi non sia prevista, a livello civilistico (cfr. art. 1129 cc), la nomina di un amministratore, se questo è nominato deve comunque effettuare la prescritta comunicazione con i dati relativi ai lavori condominiali.

Diversamente, se i proprietari del condominio minimo non hanno nominato l'amministratore, non sono tenuti a tale adempimento.

Supercondominio

Al riguardo, nella Faq viene richiamata la nozione di supercondominio, come "pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condòmini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale". Viene, poi, precisato che:

- **in caso in cui il pagamento delle spese sia relativo per intero agli interventi sulle parti condominiali del supercondominio**, l'amministratore deve inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i relativi dati ed il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini;
- **in caso di pagamento di spese relative sia agli interventi sulle parti comuni del supercondominio**, sia a lavori condominiali nei singoli condòmini che lo compongono, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) deve inviare una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi agli interventi rispettivamente eseguiti.

Comunicazione e lavori sulle pertinenze

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate specifica che, in presenza di pertinenze, ai fini dell'invio

della comunicazione per gli interventi condominiali da parte dell'amministratore conta la presenza, o meno, del relativo identificativo catastale della pertinenza. Ciò al fine di verificare il rispetto dei limiti di detraibilità delle spese sul fabbricato, previsti per le varie tipologie di interventi, ed attribuibili a ciascun condòmino.

Infatti, viene precisato nella Faq, nella comunicazione dei dati per i lavori condominiali:

- **ai fini del Bonus Ristrutturazioni e del Bonus Mobili**, le spese massime imputabili per i lavori condominiali sono riferite a ciascuna unità abitativa e devono includere anche le relative pertinenze;
- **per l'Ecobonus ed il Sismabonus** il limite massimo di spesa va calcolato per edificio ed occorre indicare il numero complessivo di unità immobiliari (ad es. abitazioni e pertinenze) accatastate presenti nel fabbricato.

In merito, vengono forniti alcuni esempi di compilazione del software per la trasmissione dei dati in questa specifica ipotesi;

Comunicazione e Sismabonus

In un'altra Faq, l'Agenzia delle Entrate precisa le modalità di compilazione della comunicazione di invio dei dati in presenza di un condominio in cui sono eseguiti sia interventi di recupero edilizio sulle parti comuni, agevolabili sia con il Bonus ristrutturazioni, sia con il Sismabonus, fornendo degli esempi specifici, stanti i diversi meccanismi di calcolo del limite massimo di spesa per i lavori condominiali stabiliti per le due tipologie di bonus.

In altre Faq, invece, vengono forniti alcuni chiarimenti su ulteriori aspetti collegati all'invio della comunicazione per i lavori condominiali agevolabili, tra i quali la presenza di posti auto in comproprietà, il mancato pagamento delle quote condominiali, la verifica della coerenza degli importi indicati nella comunicazione e l'utilizzo software dedicato.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 3, N. 536/2025 FORNITURE DI CALCESTRUZZO: POS NON OBBLIGATORIO

Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere.

Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUSL.

Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che *“affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato”*.

A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la

circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020.

In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte.

Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canale di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'auto-betonpompa a seconda della modalità di consegna.



CENTRI STORICI PATRIMONIO UNESCO, IL CONSIGLIO DI STATO: NON SONO AUTOMATICAMENTE SOGGETTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO



I centri storici, anche se inseriti negli elenchi dell'Unesco, non sono soggetti automaticamente alla tutela prevista del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma necessitano di una espressa e formale dichiarazione di interesse pubblico. Lo sostiene il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7019 del 7 agosto 2024, ha respinto il ricorso contro una variante di un Comune al regolamento urbanistico che modificava la disciplina degli interventi edilizi sul patrimonio esistente nel centro storico, inserito nell'elenco dei beni Unesco.

Nel caso in questione, **il Comune aveva modificato il proprio regolamento urbanistico** consentendo sugli immobili del centro storico non solo il restauro e risanamento conservativo, come già previsto, ma anche la ristrutturazione edilizia, per adeguare gli edifici alle esigenze contemporanee ed evitare il loro progressivo abbandono.

Per i giudici del Collegio, però, la circostanza che il centro storico di un Comune **sia inserito negli elenchi Unesco non implica automaticamente che questo sia soggetto alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.lgs. 42/2004). Insomma, in base a questo decreto legislativo, i centri storici non sono compresi nelle aree vincolate per legge, ma rientrano tra quei beni che necessitano dell'apposizione espressa e formale

del vincolo paesaggistico da parte dell'Amministrazione.

In definitiva, la dichiarazione di un bene Unesco può solamente integrare una circostanza idonea a giustificare l'avvio del procedimento per **la dichiarazione di interesse pubblico, ma non sussiste alcuna automatica equiparazione tra questa e la dichiarazione di interesse pubblico.**

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la variante al regolamento urbanistico posta in essere dal Comune ha introdotto la possibilità di effettuare nel centro storico, pur con determinati limiti, interventi di ristrutturazione edilizia (es. mutamenti di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, frazionamenti, etc.).

I giudici hanno ricordato **che questa scelta rientra nella potestà pianificatoria dei Comuni**, i quali possono disciplinare le attività da realizzare in una determinata zona in maniera coerente con le specificità di un determinato contesto urbano ed architettonico.

La scelta operata dal Comune ammette infatti, da una parte, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma dall'altra li assoggetta a determinati limiti per rendere l'attività edilizia più consona rispetto alle esigenze del proprio territorio e al suo patrimonio edilizio. Di conseguenza, **non contrasta con la finalità di tutelare il centro storico.**

INDICAZIONI DALL'ANAC PER LA COMPILAZIONE DEI CEL: COMPENSAZIONI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI, QUALIFICAZIONE SOA E VISTI DELLA SOPRAINTENDENZA

Con il comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025, l'ANAC ha fornito indicazioni operative per la compilazione dei CEL, in accoglimento delle richieste avanzate da ANCE.

Le indicazioni operative riguardano:

- i Maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies del D.L. 73/2021 e per adeguamento dei prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022.

L'Autorità chiarisce che, tali somme andranno ad incrementare il valore di quelle lavorazioni interessate dall'aumento dei prezzi, nonché il valore del CEL utile ai fini della qualificazione dell'operatore economico.

Nel dettaglio:

- la sede corretta per l'inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denomi-

nato "Altri importi autorizzati ...";

- gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 "Importo di contratto" e 4.2 "Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi" costituiranno l'importo indicato nel Quadro 5 "Totale importi autorizzati";

- il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all'operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall'aumento dei prezzi di mercato.

Tale pronunciamento si distanzia dall'interpretazione del MIT che, in risposta ad un quesito, si era espresso negativamente in merito all'utilizzabilità ai fini SOA degli importi ottenuti e riconosciuti sul CEL per l'incremento del costo dei materiali da costruzione, formulando un'interpretazione poco coerente con il dettato normativo di cui all'art. 21, comma 3, all. 12 del Codice (v. Parere MIMS n. 1497/2022).



- Corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l'apposizione del Visto dell'autorità preposta alla tutela del bene.

Le altre criticità segnalate da ANCE e dalle SOA sono correlate, poi, alla spendita dei CEL che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell'attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d'interesse paesaggistico e/o culturale, cioè del "Visto" rilasciato dalla Soprintendenza o dall'Ente preposto alla tutela del bene (art. 4, comma 3, dell'allegato II.18 al Codice appalti).

La criticità è correlata al nuovo formato on-line dei CEL che prevede l'inserimento della dicitura "IN ATTESA DI VISTO" sovrainpressa su tutto il certificato lavori, anche laddove contenga solo in parte le categorie OG 2, OG 13, OS 2 e OS 25 per le quali non si sia eventualmente ancora concluso il rilascio del Visto da parte dell'autorità competente. Ciò, pertanto, rende inutilizzabile, ai fini SOA, l'intero certificato, e non solo quella parte ricadente nelle dette categorie.

Si è quindi ritenuto necessario proporre e chiedere all'ANAC la possibilità di portare in valutazione nei CEL, anche se ancora in attesa di Visto, i lavori eseguiti nelle categorie non interessate dalla

verifica della Soprintendenza (o altro Ente preposto alla tutela), ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

L'ANAC, dopo un *excursus* sulla disciplina di riferimento e, in particolare, dell'art. 4, comma 3, dell'allegato II.18, ha accolto (parzialmente) la proposta nel caso in cui il CEL privo di Visto certifichi l'esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti della predetta asseverazione. In questi casi, allora, il CEL potrà comunque essere valutato ai fini della qualificazione, ma nelle sole diverse categorie di lavorazione prevalenti non assoggettate alla verifica della Soprintendenza (o di altro Ente).

La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo – sottolinea l'Autorità – è il carattere marginale dei lavori assoggettati al Visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono avere rilievo sulla buona esecuzione dell'intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP; quest'ultimo, viene ribadito, anche in assenza del Visto della Soprintendenza, dovrà comunque apporre la sua generale dichiarazione di buon esito dell'esecuzione prevista al Quadro 8 "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori", senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.



TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 1° FEBBRAIO 2025

ANCE | AVELLINO
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
EDILI AVELLINO

Tabelle costo orario della manodopera - 1° febbraio 2025

(Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 21 febbraio 2025
ed al CIPL sottoscritto il 16 maggio 2022)

è possibile scaricare le tabelle utilizzando il seguente QR code



Aggiornamento minimi di paga base (CCNL 2025-2028 del 21/02/2025);
Inserimento del valore dell'EVR quantificato a livello territoriale per l'anno 2025.

Per maggiori informazioni è possibile contattare
la segreteria di ANCE Avellino Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825 36616 Web: www.ance.av.it



ASSOCIARSI AD ANCE AVELLINO

PERCHÉ ASSOCIARSI

La nostra Associazione lavora quotidianamente al fianco delle imprese associate sostenendo percorsi di sviluppo e di crescita aziendale.

- Insieme possiamo godere di una rappresentanza forte che possa incidere sulle politiche del comparto dell'edilizia industriale
- Per avere quotidianamente contatti con una rete di imprese qualificate con le quali condividere esperienze e interessi
- Per poter contare su una struttura di professionisti qualificati e di esperti fortemente specializzati in tutte le materie di interesse per il settore delle costruzioni
- Per avere un aggiornamento quotidiano su tutte le novità legislative a livello nazionale e regionale, per avere informazioni puntuali sulle molteplici questioni locali legate al rapporto con le istituzioni e gli enti competenti
- Per ricevere formazione e informazione su tematiche di natura tecnica, ambientale, sindacale, previdenziale, contrattuale, fiscale, economica, giuridica, amministrativa e finanziaria
- Per far parte di un sistema che saprà aiutarti a cogliere le opportunità

PROMOZIONE ASSOCIATIVA 2022-2025 PER LE IMPRESE EDILI

Le imprese che entreranno per la prima volta a far parte del sistema organizzativo dell'ANCE AVELLINO potranno sfruttare la promozione per il triennio 2022-2025.

Si ricorda che le imprese che in passato sono già state associate al sistema Ance non potranno usufruire della suddetta promozione.

Per info contatta i nostri Uffici
Lunedì - Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30
www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI